Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Mercoledì, 24 dicembre 1952 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 298 DEL 24 DICEMBRE 1952:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2364.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Daniele Luigi fu Domenico, in comune di Otranto (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2365.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Barbaro-Forleo Regina fu Roberto, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2366.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cialente Sara e Clotilde fu Erminio, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2367.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cialente Sara e Clotilde fu Erminio, in comune di Manfredonia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2368.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Formica Margherita, Vincenzo e Celestina fu Filippo, in comune di Stigliano (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2369.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Galante Giuseppe fu Gaetano, in comune di Lesina (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2370.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di La Rotonda Paolo fu Felice, in comune di Troia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2371.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di La Rotonda Paolo fu Felice, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2372.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Macchi Vincenzo fu Giovanni, in comune di Nardò (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2373.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Marchese Vincenzo di Innocenzo, De Ruggeri Anna fu Leonardo, Marchese Innocenzo di Vincenzo e Zamparella Anna fu Antonio, in comune di Aliano (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2374.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Marchese Vincenzo di Innocenzo, De Ruggero Anna fu Leonardo, Marchese Innocenzo di Vincenzo e Zamparella Anna fu Antonio, in comune di Stigliano (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2375.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Parlapiano Giulio Cesare e Francesco fu Calogero, in comune di Ginosa (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2376.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Spagnoletti-Zeuli Giovanni fu Vito-Antonio, in comune di Canosa (Bari).

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 298 DEL 24 DICEMBRE 1952:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 57: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 1ª estrazione di obbligazioni 5 % della ferrovia Maremmana tutte in circolazione in Gran Bretagna, effettuata il giorno 10 dicembre 1952.

(6187)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2362.

Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di due anni previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, prorogato di altri due anni con la legge di ratifica 22 marzo 1950, n. 144, è ulteriormente prorogato di un triennio a decorrere dal 20 marzo 1952.

Art. 2.

Per gli atti di compravendita e di concessione in enfiteusi e per gli altri contratti, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948,

n. 114, aventi i requisiti indicati nel decreto legislativo predetto, che sono stati stipulati tra il 20 marzo 1952 e la data di pubblicazione della presente legge, gli uffici finanziari, nel termine di mesi quattro dall'entrata in vigore della presente legge, provvederanno, su istanza degli interessati, alla revisione della tassazione e agli eventuali rimborsi.

L'istanza dovrà essere corredata della attestazione e delle dichiarazioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, riferite alla data di stipulazione dell'atto.

Art. 3.

Per gli atti registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che abbiano dato o diano luogo a supplemento di tassa di registro per la mancata esibizione in termini dei documenti di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è consentita la esibizione dei predetti documenti, insieme con la dichiarazione, autenticata dal notaio, circa la esistenza al momento della stipulazione dell'atto, delle condizioni previste dalle lettere *b*) e *d*) dell'articolo predetto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La norma, di cui al precedente comma, non ha efficacia ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e del secondo comma dell'art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333.

Art. 4.

L'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114, è sostituito dal seguente per il triennio indicato nell'art. 1 della presente legge.

« Le compravendite e le concessioni in enfiteusi di fondi rustici, che si effettuano nel triennio decorrente dal 20 marzo 1952, sono soggette all'imposta normale di registro ridotta ad un decimo ed all'imposta fissa ipotecaria se si verifichino le seguenti condizioni:

a) che il compratore o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;

b) che il compratore o l'enfiteuta non sia proprietario di altri fondi rustici, ovvero che l'acquisto sia fatto per arrotondamento della proprietà rustica del compratore o enfiteuta, quando questa sia insufficiente all'impiego della mano d'opera delle famiglie di essi;

c) che il fondo venduto o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione di piccole proprietà contadine, avuto riguardo alla destinazione culturale ed all'imponibile catastale;

d) che il compratore o l'enfiteuta non abbia nel biennio precedente al contratto, venduto altri fondi rustici, salvo casi particolari da esaminarsi da parte della Commissione provinciale di cui al penultimo capoverso del presente articolo.

« La disposizione della lettera *d*) non si applica quando la vendita riguardi piccoli appezzamenti inferiori alla superficie di un ettaro, alienati al fine di procedere alla formazione di minime unità culturali.

« I benefici suddetti sono estesi agli atti di compravendita di case rustiche, anche se non situate sul fondo oggetto delle compravendite o delle enfiteusi di cui al primo comma, purchè destinate ad abitazione del compratore o enfiteuta considerato alle lettere *a*) e *b*) dello stesso comma, che provveda contestualmnte all'acquisto di fondi per la formazione della piccola proprietà contadina.

« E' abrogato l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'articolo stesso circa le rivendite effettuate entro il quinquennio.

« L'esistenza delle condizioni di cui alla lettera *a*) viene attestata dall'Ispettorato provinciale agrario, competente per territorio o, dove questo non esista, dall'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste; quella di cui alle lettere *b*) e *d*) viene attestata mediante contestuale dichiarazione da parte dell'acquirente o enfiteuta oppure con seperata dichiarazione dell'acquirente, autenticata dal notaio, da presentarsi non oltre venti giorni dalla stipulazione dell'atto e con riferimento, per la sussistenza delle condizioni, al momento della stipulazione dell'atto stesso. Per quanto concerne la lettera *c*) una Commissione provinciale, costituita dall'ispettore agrario provinciale, dall'intendente di finanza e da un tecnico agrario, nominato dal prefetto, determina, in relazione alla diversa destinazione colturale, entro quale limite di imponibile catastale si riscontri la idoneità del fondo a costituire la piccola proprietà contadina.

« Le stesse disposizioni si applicano agli affitti o compartecipazioni a miglioria, con parziale cessione della proprietà del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante, se si verifichino le condizioni di cui ai commi precedenti ».

Art. 5.

In pendenza degli accertamenti di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, gli acquirenti, gli enfiteuti e gli altri interessati possono presentare entro il termine di venti giorni dalla stipulazione dell'atto, in luogo delle relative attestazioni, un certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente in territorio, attestante la pendenza della istruttoria, e gli uffici finanziari applicheranno sulla scorta di tale documentazione i benefici fiscali di cui alla presente legge, salvo revisione in caso di decisione negativa sulla sussistenza dei requisiti suddetti.

Art. 6.

Lo stanziamento di lire 100 milioni, disposto con l'art. 10, lettera *a*) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è aumentato di lire 50 milioni all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 e di ulteriori 150 milioni all'anno per trenta anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, ad incremento del fondo per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da contrarsi per la formazione di nuove piccole proprietà contadine.

Art. 7.

Al fine di incrementare la produttività delle piccole proprietà contadine è autorizzata la spesa di lire 1700 milioni in aumento dello stanziamento del fondo di cui all'art. 10, lettera *b*), del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per la concessione di sussidi, a norma delle leggi di bonifica e della legge 22 marzo 1950, n. 144, nelle spese per le opere di miglioramento fondiario nei fondi acquistati ai termini degli articoli 1, 3, 4 e 5 del predetto decreto.

Art. 8.

L'onere di lire 50 milioni derivante dalla applicazione del precedente art. 6, per l'esercizio finanziario 1952-53, verrà fronteggiato con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Alla spesa di lire 1700 milioni, autorizzata col precedente articolo 7 si farà fronte con i fondi resisi disponibili per effetto di quanto disposto col successivo articolo 9.

Art. 9.

La lettera *e*) dell'art. 4 della legge 23 aprile 1949, n. 165, è abrogata.

Art. 10.

Nella eventualità di disposizioni limitatrici della proprietà fondiaria appartenente ai privati, che potranno essere disposte dalla legge generale di riforma fondiaria, non si terrà conto, nell'applicazione del limite, di una superficie pari a quella dei terreni che saranno venduti alla Cassa per la trasformazione della piccola proprietà contadina nel triennio previsto dall'art. 1 della presente legge.

Art. 11.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, circa l'espropriazione degli immobili soggetti a bonifica, i cui proprietari siano inadempienti agli obblighi del bonificamento giusta l'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni, la disposizione contenuta nel medesimo articolo circa le espropriazioni degli immobili i cui proprietari siano inadempienti agli obblighi del bonificamento, giusta l'art. 10 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e successive integrazioni e modificazioni, è sostituita dalle norme seguenti:

A favore della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede ad espropriare, entro il 31 dicembre 1953, nei confronti di coloro che dai registri catastali o da quelli del conservatore delle ipoteche ne risultino proprietari od enfiteuti, i terreni, per i quali prima dell'anno 1948, siano stati notificati piani di bonificamento secondo le norme del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e delle successive modificazioni ed integrazioni legislative, quando accerti che lo stato degli stessi terreni non corrisponde attualmente alle condizioni a suo tempo imposte dai piani.

A tal fine, nella sede urbana del Comune, nella cui circoscrizione territoriale sono situati i terreni da espropriare, sarà depositato, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un piano esecutivo di espropriazione, per la durata di giorni trenta, a decorrere da quello in cui lo stesso piano sarà stato pubblicato per estratto nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Il piano di espropriazione dovrà contenere la descrizione dei terreni e l'intestazione delle relative enfiteusi o proprietà, in base ai dati catastali o a quelli dei registri del conservatore delle ipoteche, e l'indicazione della relativa indennità di espropriazione, la quale, pari al valore definitivo accertato per i terreni espropriandi ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143, dovrà essere depositata presso la Cassa depositi e prestiti nel termine suindicato, dall'Ente a favore del quale sarà pronunciata l'espropriazione.

Contro il piano gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nello stesso termine suindicato, trascorso il quale l'espropriazione è pronunciata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da pubblicarsi con le forme ordinarie e da notificarsi, a mezzo di ufficiale giudiziario, all'espropriato ed all'Ente a favore del quale è pronunciata la espropriazione.

Tale decreto dovrà ordinare l'immediata occupazione dei terreni da parte dell'Ente a cui favore è pronunciata l'espropriazione, il quale vi provvede direttamente, previa redazione da parte dell'ispettore provinciale agrario di un verbale concernente lo stato di consistenza effettiva dei terreni.

Sull'importo dell'indennità di espropriazione saranno fatti valere i diritti dei terzi, compresi quelli di uso civico, e lo svincolo della stessa sarà effettuato secondo le disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 686.

I terreni espropriati, entro un anno dalla data della loro occupazione, dovranno essere destinati alla formazione della piccola proprietà contadina secondo le norme che regolano l'istituzione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ed il suo funzionamento.

Art. 12.

La lottizzazione e la rivendita dei fondi acquistati dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina saranno effettuate tenendo conto della natura dei fondi, delle loro caratteristiche culturali e capacità produttiva, delle possibilità d'impiego delle unità lavorative costituenti il nucleo familiare del richiedente l'acquisto o delle capacità di lavoro delle cooperative di cui all'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, nonchè delle possibilità d'impiego delle unità lavorative costituenti i nuclei familiari dei coltivatori, che da almeno due anni siano insediati sui terreni acquistati dalla Cassa e che, almeno un mese prima della stipulazione del contratto d'acquisto dei terreni da parte della Cassa, facciano domanda di partecipare, insieme agli originari richiedenti dell'intervento della Cassa, al contratto di vendita dei terreni e al riparto dei medesimi, secondo il piano di lottizzazione previsto e approvato dalla Cassa medesima.

Ai fini dell'applicazione della seconda parte del comma precedente la Cassa comunicherà ai coltivatori dei fondi che essa è stata richiesta di acquistare, il termine entro il quale si propone di stipulare il contratto di acquisto, e la superficie che nella lottizzazione prevede di assegnare ad ogni unità familiare da insediare sui fondi suddetti.

Art. 13.

Agli atti di acquisto e di rivendita di terreni, effettuati dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina nell'esecuzione della sua attività, sono estese le agevolazioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

Art. 14.

E' data facoltà agli assegnatari di terreni della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina di provvedere al pagamento delle somme da essi dovute per interessi, quote di ammortamento del prezzo e per qualsiasi altro titolo, mediante versamenti in apposito conto che verrà indicato dalla « Cassa » stessa. Qualora detti versamenti non vengano eseguiti entro il termine stabilito la « Cassa » può provvedere al recupero delle somme stesse con la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 15.

Agli atti di quietanza del prezzo o di parte di esso, relativi ai beni previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, stipulati, in caso di pagamento dilazionato, successivamente agli atti formali delle compravendite e delle concessioni in enfiteusi, sono applicabili l'imposta fissa di registro e l'imposta fissa ipotecaria. Qualora, peraltro, applicando su tali atti le normali aliquote proporzionali di registro ed ipotecarie risultasse una somma di importo inferiore a quella fissa, le imposte sono dovute nella somma minore.

Art. 16.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 17.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Rubinacci — Fanfani — Scelba — Vanoni — Pella — Zoli

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1952, n. 2363.

Autorizzazione all'Istituto « Maestre Pie Venerini », con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 2362. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto « Maestre Pie Venerini », con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare la donazione di un appartamento sito in Velletri, del valore periziato di L. 800.000, dalle consorelle Tornese Concetta e Muratori Giorgina.

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 120.— Palla

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1952.

Approvazione del tracciato del nuovo tronco stradale « Cervarolo-Passo delle Forbici » in provincia di Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 16 aprile 1952, n. 2190, con la quale l'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia ha chiesto l'approvazione del tracciato del nuovo tronco stradale Cervarolo-Passo delle Forbici della strada Villaminozzo-Passo delle Forbici;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 2 agosto 1952;

Visto l'art. 25 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*), sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici

Decreta:

E' approvato, ai sensi e agli effetti dell'art. 25 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*), sui lavori pubblici, il tracciato del nuovo tronco stradale « Cervarolo-Passo delle Forbici » della strada Villaminozzo-Passo delle Forbici, in provincia di Reggio Emilia, di cui *all'allegata planimetria a scala* 1:25.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1952

EINAUDI

Aldisio

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1952
Registro n. 30 *Lavori pubblici, foglio n.* 83

(6205)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria e nomina del commissario governativo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 279 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Ritenuto che in conseguenza dei danni causati dalla guerra si è gravemente accentuata la carenza di alloggi nella città di Reggio Calabria, dove tuttora permangono baraccamenti costruiti in seguito al terremoto del 1908;

Ritenuto che in conseguenza i compiti affidati all'Ente edilizio di Reggio Calabria assumono particolari e pressanti difficoltà che non possono essere superati dall'attuale ordinaria amministrazione;

Ritenuta pertanto l'opportunità di sciogliere il Consiglio d'amministrazione dell'Ente e di affidare la gestione dell'Ente stesso ad un commissario governativo;

Sentiti i Ministri per il tesoro e per l'interno;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria è sciolto con decorrenza dal quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Per l'amministrazione temporanea dell'Ente medesimo dalla data anzidetta è nominato per la durata di sei mesi commissario governativo l'avv. Antonino Laganà.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentiti i Ministri per il tesoro e per l'interno, saranno stabilite le indennità spettanti al commissario a carico del bilancio dell'Ente.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1952

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1952
Registro n. 31 Lavori pubblici, foglio n. 169

(6176)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1952.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle aziende della provincia di Napoli appartenenti ai settori del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore in contanti delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle aziende della provincia di Napoli appartenenti ai settori del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi è determinato nelle seguenti misure:

vitto: L. 5400 mensili;
alloggio: L. 600 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(6221)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 18 dicembre 1952:

Borgioli Giorgio, notaio residente nel comune di Tavernelle in Val di Pesa, distretto notarile di Firenze, è traslocato nel comune di Firenze.

Lanciotti Marco, notaio residente nel comune di Montorio al Vomano, distretto notarile di Teramo, è traslocato nel comune di Supino, distretto notarile di Frosinone.

D'Elia Ettore, notaio residente nel comune di Gagliano del Capo, distretto notarile di Lecce, è traslocato nel comune di Alezio, stesso distretto.

(6252)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 12 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1952, registro n. 29 Interno, foglio n. 24, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marsala (Trapani) di un mutuo di L. 193.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(6251)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa Autotrasporti Piave « S. A. P. », con sede in Belluno, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 19 dicembre 1952, la Società cooperativa Autotrasporti Piave « S.A.P. » con sede in Belluno, costituita con atto 9 novembre 1945 per notaio dott. Alessandro Da Borso di Belluno, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Enzo Da Val, residente a Belluno.

(6254)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diciottesima estrazione delle obbligazioni 4,50 % delle Aziende patrimoniali dello Stato

Si notifica che nel giorno 16 gennaio 1953, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la annuale estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato, emesse in base al regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696.

Giusta il piano di ammortamento del prestito, per l'anno 1953, saranno estratte n. 19.900 obbligazioni.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsare alla pari a partire dal 1° marzo 1953, saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(6235)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 20.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 226 — Data: 30 ottobre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Mastromonaco Domenico di Berardino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 508 — Data: 30 ottobre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Lonzi Michele fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 523 — Data: 7 ottobre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Puchetti Pasquale di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 355 — Data: 26 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Sagrafena Lidia — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 159 — Data: 28 maggio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Milanesi Danilo di Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 339 — Data: 5 febbraio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Emilia — Intestazione: Bovi Giovanni fu Antenore — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 401 — Data: 3 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Fimiani Vito fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 13.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26255 — Data: 28 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Silvestro Roberto fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 173 — Data: 16 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Marmora Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77-1429 — Data: 17 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Mascia Nicodemo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 377 — Data: 8 settembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Basili Alfredo di Filippo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 743 — Data: 14 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Camilletti Vittorio di Gerardo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 12 luglio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Strozzi Renato fu Ettore — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5835 — Data: 29 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Benigno Fiorenza di Pietro — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 314 — Data: 28 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Bianchi Alfredo di Quinto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

A *termini* dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 novembre 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5900)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 275

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 23 dicembre 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,95	644 —
» Firenze	624,90	642,50
» Genova	624,93	644 —
» Milano	624,95	644 —
» Napoli	624,80	643,30
» Palermo	—	—
» Roma	624,93	644,75
» Torino	624,94	639 —
» Trieste	624,95	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 23 dicembre 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,20
Id. 3,50 % 1902	66,50
Id. 3 % lordo	86 —
Id. 5 % 1935	98,275
Redimibile 3,50 % 1934	79,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,55
Id. 5 % 1936	93,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,525

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 23 dicembre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,94
1 dollaro canadese	» 644,37

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,83

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per	franco belga
Danimarca	» 90.46	»	corona danese
Egitto	» 1794.55	»	lira egiziana
Francia	» 1.785	»	franco francese
Germania	» 148.77	»	marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87.48	»	corona norvegese
Olanda	» 164.44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	»	franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Campobasso in data 24 aprile 1952, n. 15832, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso, è costituita come appresso:

Presidente:
Del Regno dott. Arnaldo, consigliere di 1ª classe.

Componenti:
Pandolfini dott. Vittorio, ispettore generale medico;
Volpe prof. dott. Carlo, docente in ostetricia;
Fatica dott. Palmerino, specialista in ostetricia;
Bontempo Annita, ostetrica condotta.

Segretario:
Zoppoli dott. Gerardo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 dicembre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(6130)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a centonovanta posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1951.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1952, registro n. 9, foglio n. 385, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per esami a centonovanta posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1951, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 16 novembre 1951;
Ritenuta la necessità che sia sostituito il membro della Commissione prof. Mario Bandini perchè impossibilitato ad espletare l'incarico;

Decreta:

Il prof. Carlo Ruini, professore nell'Università di Roma, è nominato, in sostituzione del prof. Mario Bandini, membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami a centonovanta posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, di cui alle premesse.

Al prof. Carlo Ruini sarà corrisposto per l'incarico conferitogli il trattamento già previsto dal penultimo comma del decreto Ministeriale 31 maggio 1952, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1952
Registro n. 19 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 257

(6215)

Graduatoria generale del concorso per esami a due posti di aiuto assistente tecnico in prova (grado 12°, gruppo C) nel ruolo dei servizi sussidiari dell'ex Commissariato generale della pesca, indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1951.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1951, registro n. 9, foglio n. 377, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di aiuto assistente tecnico in prova (grado 12°, gruppo *C*) nel ruolo dei servizi sussidiari dell'ex Commissariato generale per la pesca;
Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1952, registro n. 9, foglio n. 389, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1952, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritte di esame;
Visti gli atti della predetta Commissione giudicatrice e riconosciuta le regolarità del procedimento seguito;
Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e l'art. 10 del bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per esami a due posti di aiuto assistente tecnico in prova (grado 12°, gruppo *C*) nel ruolo dei servizi sussidiari dell'ex Commissariato generale per la pesca, indetto con il decreto citato nelle premesse:

1. Pochettino Mario . . . punti 17
2. Vatova Domenico, profugo giuliano . . . » 16
3. De Nigris Carlo . . . . . . » 14

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine, i candidati:

1) Pochettino Mario;
2) Vatova Domenico.

Il candidato De Nigris Carlo è dichiarato idoneo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1952
Registro n. 19 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 60

(6216)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.